

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro I - Soggetti

Titolo V - Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Art. 81 Esclusione di ufficio della parte civile

1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.